

## L'OPINIONE

## BILANCIO

# Trattamento contabile dei risarcimenti: implicazioni normative

di Raffaele Marcello | 19 MARZO 2025

*La gestione contabile dei risarcimenti danni presenta numerose criticità, dovute alla necessità di coniugare le disposizioni dei Principi contabili nazionali (OIC 16) con le regole fiscali previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Le principali difficoltà riguardano la corretta classificazione dell'indennizzo, la distinzione tra ricavi, plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché l'imputazione temporale dei proventi. La natura del bene danneggiato, la destinazione dell'indennizzo e la tempistica di incasso incidono in modo significativo sul trattamento contabile e fiscale, rendendo necessaria un'attenta valutazione per evitare errori di classificazione o contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.*

Il trattamento contabile di un risarcimento danni deve essere valutato in base a due elementi fondamentali: la **tipologia del bene coinvolto** e la **tempistica della liquidazione dell'indennizzo**.

In particolare, per i **beni strumentali**, il Principio contabile OIC 16 stabilisce che la perdita derivante dalla distruzione o dal danneggiamento del cespite debba essere registrata come sopravvenienza passiva, con un impatto diretto sulla redditività aziendale. L'eventuale indennizzo ricevuto deve essere invece classificato come sopravvenienza attiva, generando effetti contabili e fiscali distinti in funzione del valore residuo del bene rispetto all'ammontare ricevuto a titolo di risarcimento.

Sul piano fiscale, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplina il trattamento degli indennizzi stabilendo che, per i beni strumentali, la somma percepita può generare una plusvalenza imponibile nel caso in cui ecceda il valore contabile residuo del bene danneggiato. Qualora il cespite fosse stato detenuto per almeno tre anni, la normativa prevede la possibilità di optare per una tassazione rateizzata dell'indennizzo, suddividendo l'imposizione fiscale in un massimo di cinque esercizi.

Per quanto riguarda i **beni merce**, ovvero quei beni destinati alla vendita, il TUIR dispone che le somme ricevute a titolo di risarcimento siano considerate ricavi ordinari. In questo caso, l'indennizzo concorre immediatamente alla formazione del reddito imponibile, senza possibilità di rateizzazione. Se la somma viene incassata in un esercizio successivo rispetto a quello del danno subito, essa deve essere classificata come sopravvenienza attiva, con una conseguente imposizione fiscale nel periodo in cui avviene l'effettiva percezione del risarcimento.

Un ulteriore aspetto di rilevante importanza riguarda i **risarcimenti per danni diversi**, ossia quelli non legati alla perdita o al deterioramento di beni materiali, come ad esempio quelli per interruzione dell'attività o danni reputazionali. In questi casi, l'indennizzo assume la forma di sopravvenienza attiva e viene integralmente assoggettato a tassazione nell'esercizio in cui viene incassato, senza possibilità di differimento.

## La giurisprudenza della Cassazione e gli effetti conseguenti

Negli ultimi anni, la giurisprudenza e la prassi ministeriale hanno fornito chiarimenti di rilievo in merito al trattamento fiscale degli indennizzi percepiti dalle imprese, con particolare attenzione al momento della loro rilevazione e alla loro qualificazione tributaria.

Da ultimo la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 4547/2020**, ha stabilito un principio fondamentale in tema di imputazione temporale delle sopravvenienze attive derivanti da indennizzi assicurativi. Secondo la Suprema Corte, il momento rilevante per l'assoggettamento a imposta della sopravvenienza attiva è quello in cui viene accertata l'insussistenza della passività e, di conseguenza, la corrispondente posta attiva emerge ed acquista certezza. Questo orientamento conferma l'importanza del principio di competenza nella gestione fiscale degli indennizzi e richiama l'attenzione sulla necessità di un'adeguata documentazione che dimostri il momento in cui l'impresa acquisisce il diritto certo a percepire l'indennizzo.

A ciò, sul piano della prassi amministrativa, si aggiunga che la **Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 427 del 12 agosto 2022** ha chiarito che le indennità conseguite a titolo di risarcimento, comprese quelle corrisposte in forma assicurativa, di danni diversi dalla perdita o dal danneggiamento di beni merce, costituiscono sopravvenienze attive tassabili nell'esercizio in cui sono percepite, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. a), del TUIR. Questa precisazione ribadisce la linea interpretativa secondo cui gli indennizzi percepiti dalle imprese devono sempre essere considerati rilevanti ai fini fiscali e assoggettati a imposizione nel periodo in cui entrano nella disponibilità del soggetto beneficiario.

### **Conclusione**

L'evoluzione della normativa contabile e fiscale impone alle imprese una gestione sempre più attenta e consapevole degli indennizzi ricevuti, rendendo necessario un inquadramento fiscale chiaro e coerente con le disposizioni del TUIR. In questo contesto, un ruolo importante è rivestito dai **professionisti del settore contabile e fiscale**, nel supportare le imprese nella corretta gestione degli indennizzi, garantendo il rispetto della normativa e l'ottimizzazione del carico fiscale.